



INFORMAZIONE SICUREZZA (ai sensi dell'artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/2008)

PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 ed il successivo D.L. n. 242 del 19 marzo 1996, recependo le direttive 89/391/CEE e seguenti sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, hanno introdotto una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per i preposti e per i lavoratori. Con il D.Lgs. n.81 del 9/4/81 il legislatore ha effettuato una integrale revisione, riordino e razionalizzazione dell'intera disciplina prevenzionistica. L'art. 2 del decreto ha definito la figura dello studente equiparandola ad un lavoratore. Lo stesso decreto fissa altresì una serie di norme che di seguito sono riassunte e schematizzate, stabilendo per il dirigente l'obbligo della informazione ai lavoratori sui problemi della sicurezza. Per adempiere agli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/08 il presente manuale viene distribuito a tutti gli studenti e al personale consentendo una informazione generale omogenea.

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Per rendere ogni Scuola più sicura, sono necessarie la collaborazione e l'attenzione di tutte le persone che vi lavorano. La prevenzione, cioè **l'insieme delle regole o delle misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali**, rappresenta un passo fondamentale che ogni SCUOLA può realizzare, attraverso queste prime essenziali fasi di lavoro:

- valutare attentamente tutti i rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività svolte;
- eliminare i rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, cercare di ridurli al minimo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è in misura ridotta;
- programmare la prevenzione, valutando le tecniche produttive, i fattori ambientali ed i modelli organizzativi;
- rispettare il più possibile i principi ergonomici, sia nell'organizzazione del lavoro che nella strutturazione dei posti di lavoro;
- monitorare il controllo sanitario dei lavoratori;
- diffondere le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione;
- utilizzare segnali di avvertimento e di sicurezza;
- provvedere alla diffusione di una corretta informazione.

LE FIGURE COINVOLTE

L'intera disciplina in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro si rivolge sostanzialmente **a tutte le persone che operano negli ambienti di lavoro**. Per aiutare ad identificare le figure coinvolte ed i ruoli che ciascuno assume, il legislatore fornisce queste definizioni.

IL LAVORATORE

È la persona che, indipendentemente dal contratto di lavoro che ha sottoscritto **svolge un'attività lavorativa**, anche al solo fine di imparare un mestiere, un'arte o una professione per un **datore di lavoro** pubblico o privato, con o senza **retribuzione**.

Sono inoltre equiparati al lavoratore anche: il socio lavoratore di cooperativa o di società anche di fatto che presta attività di lavoro, l'associato in partecipazione, il tirocinante, l'allievo di istituti di istruzione ed universitari, il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, e apparecchiature fornite di videoterminali, il volontario che rientra nella legge quadro sul volontariato (legge 266/1991), il volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile, il volontario che effettua servizio civile, il lavoratore socialmente utile.

IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore come sopra definito, ovvero il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva poiché esercita i poteri decisionali e di spesa. Nella Pubblica Amministrazione, il datore di lavoro si identifica nel dirigente/funziionario al quale spettano i poteri di gestione.

IL DIRIGENTE

È la persona che, per effetto delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che gli sono stati conferiti, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su questa.

IL PREPOSTO

È la persona che, in forza delle competenze professionali acquisite e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che gli sono stati attribuiti, sovrintende alla attività lavorativa garantendo l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa.

GLI INTERPRETI DELLA SICUREZZA IN SCUOLA

Come si è visto, l'intero organico di una Scuola deve essere **attivo e partecipe** della propria sicurezza e quindi tutti i soggetti coinvolti nell'attività lavorativa **sono i veri protagonisti della sicurezza della Scuola**; ci sono però alcuni incarichi speciali e dei ruoli particolari, che sono attribuiti a specifici soggetti. Vediamo di seguito, in breve, quali sono queste funzioni, il loro ruolo e le caratteristiche dei soggetti a cui le stesse possono essere attribuite: il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il responsabile e gli eventuali addetti, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi che possono essere talvolta interni ovvero in alcuni casi esterni alla Scuola, che vengono utilizzati dal datore di lavoro per porre in essere l'attività di prevenzione e protezione dai



rischi nella propria Scuola. Questo servizio è coordinato da un responsabile, che è un soggetto dotato di specifiche capacità, con idonei requisiti professionali e che ha partecipato a speciali corsi di formazione.

Il Servizio di prevenzione e protezione si occupa, ad esempio, di individuare e valutare i fattori di rischio della scuola, identificare le misure di sicurezza e salute da attuare nella scuola, comprese le misure preventive e protettive, elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività della scuola, proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza.

IL MEDICO COMPETENTE

Le norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro prevedono che in alcuni casi, per **meglio monitorare lo stato di salute dei lavoratori impiegati in determinate attività**, sia obbligatoria quella che viene definita la **sorveglianza sanitaria**. Le aziende obbligate devono pertanto individuare un **medico competente** - cioè un medico in possesso di particolari requisiti professionali e formativi - che si occupa dell'effettuazione delle visite mediche sanitarie e di altri aspetti tipicamente legati alla valutazione dello stato di salute di ogni lavoratore, in relazione all'ambiente in cui lo stesso opera.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Questa figura, che deve essere **presente in ogni Scuola**, è stata istituita dalla precedente disciplina e attribuisce ai lavoratori un **ruolo attivo e concreto** nella gestione di tutta la materia legata alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. Il Rappresentante dei lavoratori è la persona designata ovvero eletta dai lavoratori stessi, secondo modalità che, di norma, contrattazione collettiva o accordi anche territoriali prevedono. Ha il compito di **rappresentare i lavoratori**, di farsi carico di eventuali problematiche e di interfacciarsi con il datore di lavoro. Ha diritto ad una formazione specifica in tema di salute e sicurezza con particolare riferimento ai rischi esistenti nella scuola, tale da permettergli di acquisire buone competenze per poter esercitare un'attività di controllo e prevenzione dei rischi.

Per garantire un corretto assolvimento dei suoi incarichi, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Scuola, è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente, è consultato in merito all'organizzazione della formazione, riceve, tra le altre, le informazioni e la documentazione Scuola inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti agli infortuni ed alle malattie professionali, riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, riceve una formazione adeguata, promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito, partecipa alla riunione periodica, fa proposte in merito alla attività di prevenzione, avverte il responsabile della Scuola dei rischi individuati nel corso della sua attività, può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro". Questo è il dettato che l'articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008; come si è detto, infatti, la sicurezza nella Scuola viene realizzata anche grazie alla **partecipazione attiva ed alla collaborazione** che ciascun lavoratore è tenuto a prestare nella propria Scuola. Questo importante ruolo attribuito ai lavoratori era già stato introdotto dal decreto legislativo n. 626/1994 ed è stato poi ripreso e confermato anche dai successivi provvedimenti di legge in materia. Proprio per questo motivo, però, il lavoratore che non assume un comportamento corretto nei confronti della sicurezza è sanzionato dalla legge, come si vedrà più avanti.

Tutti i soggetti che sono coinvolti in attività lavorativa all'interno della SCUOLA sono tenuti a **garantire il rispetto di tutte le indicazioni e le precauzioni** che ciascuna Scuola decide di adottare al suo interno.

In particolare, la legge impone a **ciascun lavoratore di rispettare le regole di seguito esposte**:

- **contribuire**, insieme a tutti i soggetti che si occupano della sicurezza in SCUOLA, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti;
- **osservare** ed attuare tutte le indicazioni in materia di sicurezza impartite dal datore di lavoro o dai soggetti da lui individuati;
- **utilizzare** secondo le indicazioni ricevute
 - le eventuali sostanze e preparati pericolosi durante l'esercizio della propria attività,
 - i mezzi di trasporto,
 - i dispositivi per la sicurezza che vengono messi a disposizione del lavoratore,
 - le attrezzature di lavoro;
- **segnalare** qualsiasi carenza o deficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione in uso,
- **segnalare** qualsiasi condizione di pericolo di cui si sia venuti a conoscenza, compatibilmente con le proprie competenze e le proprie possibilità,
- **attivarsi** nei casi di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave, segnalando la situazione al datore di lavoro e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- **non rimuovere** o modificare senza esserne preventivamente autorizzati:
 - i dispositivi di sicurezza
 - i dispositivi di segnalazione
 - i dispositivi di controllo
- **non compromettere** la sicurezza propria o altrui, compiendo operazioni o manovre non di propria competenza,
- **partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro,
- **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente della Scuola.



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale - in sigla DPI - sono:

- tutte quelle **attrezzature, fornite** dal datore di lavoro, **indossate o utilizzate** dal lavoratore, che hanno lo scopo di **proteggerlo** contro i rischi a cui è soggetto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I lavoratori hanno l'obbligo di:

- utilizzare i DPI che il datore di lavoro ha messo loro a disposizione,
- utilizzare i DPI seguendo le istruzioni ricevute,
- provvedere alla cura dei DPI avuti in dotazione,
- non apportare alcuna modifica ai DPI di propria iniziativa,
- segnalare qualsiasi difetto o inconveniente o malfunzionamento dei DPI messi a loro disposizione,
- riconsegnare i DPI al termine del loro utilizzo, in base alle eventuali procedure in uso in SCUOLA.

Come già detto, ogni dispositivo di protezione che il datore di lavoro consegna al lavoratore ha l'obiettivo di **salvaguardare la sua salute e la sua sicurezza nell'azienda**. E' dunque **assolutamente necessario** - si ribadisce - che ciascun DPI ricevuto in carico venga **indossato ovvero utilizzato secondo le istruzioni ricevute**. Va tuttavia evidenziato che, più in generale, ogni attrezzatura di lavoro, intendendo per tale qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto utilizzato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, deve essere **impiegato seguendo le istruzioni ricevute** e comunque in modo corretto ed appropriato. L'utilizzo di DPI unitamente al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro concorrono a **ridurre sensibilmente** il rischio di arrecare danno a sé ovvero a terzi.

TUTELE PARTICOLARI

In alcuni casi, la legge si preoccupa di fornire specifiche informazioni a lavoratori che svolgono attività:

- con **movimentazione manuale di carichi**,
- che comportano l'**utilizzo di videotermini**,
- in cantieri temporanei o mobili,
- in presenza di agenti fisici quali, ad esempio, il rumore, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche,
- in presenza di agenti chimici ovvero biologici,
- che comportano rischi di esposizione all'amianto, ecc.

Tra tutte le indicazioni fornite dal legislatore, si analizzano di seguito le attività che comportano la movimentazione manuale di carichi e l'utilizzo di videotermini, che si ritiene possano essere quelle maggiormente diffuse nelle varie realtà della Scuola.

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per "movimentazione manuale di carichi" si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, con possibilità di comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Al fine di ridurre al minimo il rischio di contrarre patologie collegabili ad una non corretta movimentazione manuale di carichi, la legge fornisce queste indicazioni di massima.

LA VALUTAZIONE DEL CARICO

Prima di procedere al sollevamento, valutarne il peso, la struttura e la consistenza esterna, al fine di accertare l'eventuale presenza di parti che in caso di urto possano comportare lesioni, l'ingombro e la possibilità di afferrarlo senza difficoltà, garantendo una presa sicura e stabile, la posizione in cui è situato; deve essere in equilibrio e non in posizione instabile, il contenuto di ciò che contiene non deve spostarsi compromettendo la stabilità del carico, la posizione in cui è situato deve permettere di essere maneggiato a distanza ravvicinata dal tronco, senza dover inclinare o ruotare il tronco stesso, per poterlo afferrare.

LA VALUTAZIONE DELLO SFORZO FISICO

Lo sforzo fisico richiesto per la movimentazione manuale del carico non deve essere eccessivo, deve essere compiuto in posizione stabile, deve essere operato caricando la muscolatura degli arti inferiori senza sollecitare la schiena, non deve essere effettuato attraverso una torsione del tronco, non deve comportare un movimento brusco del carico, in ogni caso la colonna vertebrale non deve essere sollecitata troppo a lungo ovvero con eccessiva frequenza, tra un sollevamento e l'altro recuperare le energie fisiologiche necessarie.

LA VALUTAZIONE DELL'AMBIENTE DOVE SI OPERA

Prima di effettuare il sollevamento di un carico, deve essere necessariamente valutato che l'ambiente dove si sta operando abbia queste caratteristiche: lo spazio libero, in particolare in verticale, deve essere sufficiente per garantire l'esecuzione di qualsiasi manovra, il pavimento non deve presentare squilibri, essere scivoloso o causare possibilità di inciampo, la movimentazione deve avvenire ad una altezza sicura, il pavimento o il piano di lavoro non devono presentare dislivelli che comportano la manipolazione del carico a livelli diversi, il pavimento e i punti di appoggio devono essere stabili.

I LAVORATORI ADDETTI A VIDEOTERMINALI

Sono considerati "**videoterminalisti**", i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videotermini, intendendo per tali gli schermi alfanumerici o grafici, indipendentemente dal tipo di procedimento di visualizzazione impiegato, in modo **sistematico o abituale**, per **20 ore settimanali**, dedotte le pause spettanti.

Non sono invece considerati tali, e quindi le tutele di seguito indicate **non sono applicabili**, i lavoratori addetti a posti di guida di veicoli o macchine, a sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto, a sistemi informatici utilizzati prioritariamente da parte del pubblico, alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa, alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.



Al lavoratore videoterminale come sopra identificato, qualora svolga la sua attività, per **almeno 4 ore consecutive**, spetta un'interruzione da attuare con pause o svolgimento di altra attività. In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, il lavoratore videoterminale in attività per almeno 4 ore consecutive, ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, ha diritto ad una pausa di **15 minuti**.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il lavoratore videoterminale è sottoposto a sorveglianza sanitaria. Ciò significa che è sottoposto a visite mediche di controllo, per valutare i rischi per la vista e per gli occhi e quelli legati all'apparato muscolo-scheletrico. In generale e salvo diversa prescrizione del medico competente, le visite sono: biennali per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano superato il cinquantesimo anno di età, quinquennali in tutti gli altri casi.

LA PREVENZIONE INCENDIO E L'EVACUAZIONE

La prevenzione del rischio di incendio rappresenta un aspetto estremamente importante del percorso mirato a salvaguardare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. La sicurezza di alunni e personale tutto della scuola in caso di incendio o sisma si può raggiungere solamente attraverso l'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio, attuabile mediante la predisposizione del piano di emergenza, i cui contenuti sono a disposizione di tutti. Per attuare la prevenzione e la lotta antincendio, ogni Scuola deve provvedere a valutare il rischio incendio, predisporre le misure tecniche ed organizzative conseguenti, adottare uno specifico piano di emergenza e di evacuazione, individuare i lavoratori incaricati di gestire l'emergenza. Nel piano sono specificati, tra l'altro, le modalità di evacuazione del personale e degli alunni, le modalità di formazione ed addestramento, le aree destinate alle emergenze. Ne consegue che è possibile individuare a priori gli obblighi generali che coinvolgono indistintamente tutti gli studenti e gli operatori scolastici e che sono riportati nel piano di emergenza.

In caso di emergenza può essere opportuno osservare alcune delle indicazioni di seguito riportate:

- *Valutare l'entità dell'incendio per capire il tipo di intervento richiesto*
 - *Chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco (115)*
 - *Dare l'allarme alle altre persone che sono presenti nell'edificio e chiedere la collaborazione di tutti per diffondere la notizia in breve tempo*
 - *Allontanarsi immediatamente dalla zona di pericolo*
 - *Procurarsi subito qualcosa per proteggersi naso e bocca (fazzoletti, tessuti, indumenti) meglio se bagnati*
 - *Attraversare gli ambienti invasi dal fumo proteggendo le vie respiratorie; tenere presente che il fumo sale verso l'alto quindi potrebbe essere d'aiuto camminare a carponi*
 - *Se l'incendio si è sviluppato al piano inferiore e l'edificio ha più piani, dirigersi ai piani superiori in attesa dei soccorsi*
 - *Non utilizzare per nessun motivo l'ascensore.*
- Per evitare il più possibile il rischio di incendio, si **raccomanda di seguire scrupolosamente** le regole predisposte dalla Scuola.

SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

E' rigorosamente vietato fumare oltre che per motivi igienico-sanitari anche per motivi di sicurezza antincendio. E' indispensabile che il luogo di lavoro sia pulito ed ogni studente deve mantenerlo tale. In particolare deve gettare i rifiuti in appositi contenitori e non gettarli per terra.

Le vie e le uscite di emergenza devono essere lasciate libere da ostruzioni sia all'interno che all'esterno ed ogni studente deve conoscere il percorso di emergenza che deve seguire in caso di segnalazione di pericolo. Ogni studente non deve accedere ad aree riservate, salvo quando è impegnato in attività commesse, sotto la direzione del preposto.

Al verificarsi di un inconveniente legato al luogo di lavoro che può generare rischio, lo studente avverte immediatamente il preposto. I servizi igienici devono essere lasciati puliti ed in ordine in modo tale da poter essere utilizzati immediatamente da altri; questo è un modo per dimostrare attenzione per i propri compagni di scuola.

MACCHINARI E ATTREZZATURE DI LAVORO

Lo studente non deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione, senza l'autorizzazione del docente o del preposto.

Lo studente deve utilizzare le macchine e le attrezzature in modo appropriato, seguendo le istruzioni e non compiere operazioni o manovre che non siano di sua competenza.

IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI

Lo studente, prima di eseguire una qualsiasi operazione sugli impianti elettrici, deve disinserire l'alimentazione, assicurandosi che non ci sia tensione.

Lo studente deve evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che possono essere sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici. Inoltre prima di utilizzare apparecchi elettrici, deve assicurarsi che il cavo sia in buono stato e quando estrae la spina dalla presa deve farlo tirando per la sua impugnatura e non tirando il cavo.

PRONTO SOCCORSO

In caso di incidente capitato ad altri, il personale o lo studente deve rapidamente avvertire il preposto presente. Non deve rimuovere l'infortunato e deve attendere le istruzioni.

E' opportuno che lo studente si renda disponibile per eseguire le eventuali disposizioni del preposto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta SENESE

il R.S.P.P.
Prof. Arch. Antonio ZOMPARELLI